

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

51° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1406) *Deputato SIMEONE. – Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 18, 24

FASSONE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 18

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1523) *MONTICONE ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI. – Norme penali sull'abuso dei minori*

(2527) *FIORILLO ed altri. – Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti*

nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2625. Congiunzione con i disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018, 2098. Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098. Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1523 e 2527)

PRESIDENTE Pag. 25, 28
 BONFIETTI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatrice alla Commissione 25

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis

dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 17
 BATTAGLIA (*AN*) 12
 BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 11, 12
 CALLEGARO (*CDU*) 6
 CALVI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 16
 CENTARO (*Forza Italia*) 14
 CIRAMI (*CCD*) 10
 FASSONE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 3
 FOLLIERI (*PPI*) 7, 9
 GRECO (*Forza Italia*) 10, 11
 MELONI (*Misto*) 13
 RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 17
 SCOPELLITI (*Forza Italia*) 8
 SENESE (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 17

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2724, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale sospesa nel corso della seduta di ieri.

FASSONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, che il testo in discussione sia stato approvato alla Camera dei deputati con 399 voti a favore e 6 contrari testimonia la consapevolezza e l'assenso di tutte le forze politiche circa la bontà degli obiettivi da esso perseguiti e io riterrò augurabile se analogo consenso fosse raggiunto anche dalla nostra Commissione, proprio perchè, in effetti, il disegno di legge si propone di realizzare obiettivi meritevoli di favore ed è tale da allentare la tensione che si è creata su alcune tematiche e dimostrare che all'impegno di tutti per il rispetto delle garanzie si accompagna un analogo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata.

Osservo questo perchè ciascuno di noi sarebbe probabilmente tentato di apportare al testo miglioramenti e correzioni, mentre l'obiettivo di una sollecita approvazione del provvedimento può forse, almeno per quanto mi riguarda, far superare il desiderio di perfezionare il testo, accettandolo così com'è.

Mi faccio carico delle obiezioni mosse da qualche collega, obiezioni che faccio anche mie, se cioè questo disegno di legge non comporti un sacrificio troppo consistente del diritto alla difesa. Credo però che a questa obiezione sia possibile rispondere negativamente muovendo da alcune coordinate di fondo che possono aiutare a farci superare gli aspetti critici affacciati negli interventi che mi hanno preceduto.

La Corte costituzionale a proposito del diritto di difesa ha affermato che è un diritto inviolabile, e su questo non c'è spazio di discussione, ma anche che il contenuto di questo diritto può essere variamente modulato, con due limiti, ovvero rispettando due esigenze fondamentali: che sia comunque preservato un nucleo minimo del diritto alla difesa (e dirò fra un attimo quale ritengo sia) e che la lesione, non rilevante, sia giustificata e bilanciata da determinati valori contrapposti.

Il nucleo minimo a sua volta, sulla scia delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è connotato essenzialmente da quattro

componenti: diritto dell'imputato a esporre le sue discolpe e ragioni direttamente al giudice che dovrà emettere la sentenza; diritto all'assistenza e difesa tecnica, almeno quando l'imputazione superi una certa soglia di gravità; diritto a interrogare e controinterrogare i testimoni a carico e discarico e diritto ad ottenere un interprete quando ciò si renda necessario. Sono questi i quattro contenuti minimali del diritto di difesa, che mi sembra siano preservati nel testo in esame.

Il problema simmetrico è se vi siano diritti costituzionalmente garantiti che giustifichino lesioni che non incidano sul nucleo minimale, e qui li troviamo nel diritto ad una sollecita celebrazione dei processi, che viene intralciata dalla integrale osservanza del diritto a essere presente in tutte le udienze e in tutti i processi; nell'esigenza di sicurezza connessa al trasferimento di detenuti ad alta pericolosità; nell'esigenza di non vanificare l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario attraverso una mobilità continuata dei detenuti; e nell'esigenza, non di livello costituzionale, ma comunque sensibile, di contenere la dispendiosità di questi movimenti, se è vero come è vero che l'anno scorso sono state oltre quindicimila le citazioni di persone collaboranti con la giustizia, o in situazioni assimilate contemplate dal presente testo, con l'onerosità che ciò comporta.

Allora, alla luce di questa ricognizione, mi sembra che in linea di principio non possa dirsi contraria ai principi costituzionali una normativa che, introducendo la videoconferenza, assicuri la presenza dell'imputato all'udienza attraverso strumenti telematici che garantiscano un'estrinsicazione delle sue facoltà cognitive ed espressive, la presenza del difensore e modalità che non incidano sulla pienezza della difesa.

Alcuni colleghi hanno poi sollevato la questione, nodale, della presenza del difensore nel luogo in cui viene assunta la prova; credo però che tale preoccupazione possa trovare risposta nel comma 5 dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, così come introdotto dall'articolo 2 del disposto normativo in esame, in cui si afferma che «Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza», con ciò che da questo consegue: porte chiuse, notificazione degli atti, e quant'altro, ma anche e più ancora, per quello che qui ci interessa, diritto del difensore ad essere presente. Il difensore ha diritto di essere presente all'udienza e quindi anche nel luogo in cui avviene la registrazione, la trasmissione dell'atto processuale. L'altra preoccupazione, ossia che in questo modo si raddoppia o comunque si appesantisce il costo della difesa, è pure essa significativa, ma data la tipologia degli imputati coinvolti da questa normativa, cioè per fatti di criminalità organizzata, credo debba trovarci meno solleciti di quanto non saremmo di fronte ad altra tipologia di imputati.

Siamo quindi in presenza di quanto la Corte costituzionale ha preteso in situazioni similari (ricordo fra le tante questioni su cui la Corte è intervenuta quelle relative al decreto penale, alla temporanea secretazione di atti, al giudizio immediato con salto dell'udienza preliminare e le altre situazioni nelle quali si è giustificata la limitata compressione del diritto di difesa in funzione della modestia del sacrificio e della rilevanza del valore contrapposto, requisiti che sussistono in questo caso e che

dovrebbero tranquillizzarci circa l'opzione compiuta dal disegno di legge).

Semmai, io credo che (perlomeno nel corso dei lavori parlamentari, nel senso che se non altro ci siamo posti il problema e lo abbiamo esaminato, supposto che ciò possa essere utile quando un domani si dovessero presentare problemi interpretativi) debbano essere chiariti alcuni aspetti interpretativi minimali.

In primo luogo, occorre chiarire il problema dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone la procedura particolare, anche se essa viene adottata nel corso del dibattimento. Quando si tratta di provvedimento predibattimentale, il decreto deve essere notificato con congruo termine di anticipo, appunto perchè si deve consentire all'imputato e al suo difensore di apprestare quel corredo di preparazione e di adeguazione, anche logistica, alla nuova modalità processuale. Manca un'analoga previsione quando l'ordinanza è pronunciata nel corso del dibattimento; anche in tal caso, quantomeno a livello di prassi giurisprudenziale applicativa, è opportuno che sia previsto un congruo termine a difesa, proprio per tale apprestamento logistico.

In secondo luogo, credo sia opportuno almeno ventilare il problema (che potrebbe tradursi in un emendamento) di eventuali vizi dell'ordinanza che dispone l'adozione di questa procedura, perchè si tratta di un'ordinanza che attiene, in qualche modo, al diritto alla difesa. Peraltro, se venisse interpretata come ordinanza che attiene all'intervento e all'assistenza in senso rigoroso, eventuali vizi produrrebbero una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento. La questione sta nel fatto che, se un'ordinanza è viziata in quanto non sussistono i requisiti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'adozione della procedura, ben venga l'affermazione che si tratta di nullità assoluta e insanabile; se, invece, attiene a requisiti e a modalità meramente formali, dovrebbe interpretarsi come nullità relativa, suscettibile di essere sanata se non viene immediatamente dedotta dal controinteressato, e cioè dalla difesa.

Infine, qualche perplessità è ravvisabile in ordine al termine di scadenza del provvedimento, in quanto è legato alla persistenza o meno di un certo regime penitenziario, e cioè al perdurare della disciplina dell'ex articolo 41-bis, laddove i presupposti dell'applicazione della disciplina non sono legati necessariamente ad esso, perchè anche per gli imputati non soggetti a quel regime può prospettarsi il problema dell'ordine pubblico con grave intralcio al processo. Ciò potrebbe, nel caso in cui venisse meno la disciplina penitenziaria, far caducare una normativa che può aver dato buona prova di sè; o, viceversa, ove si affrontasse la disciplina penitenziaria, per non stravolgere anche la disciplina processuale, la questione potrebbe rappresentare una sollecitazione a conservare l'una e l'altra. Ma questo è un problema che si porrà, eventualmente, in seguito.

In conclusione, esprimo un giudizio favorevole, sia pur con limitata riserva, al disegno di legge in esame.

CALLEGARO. Le argomentazioni prospettate nella relazione al disegno di legge in esame (anche se altre se ne potrebbero aggiungere) sono sufficienti per concordare sulla necessità di introdurre questo nuovo istituto nel nostro processo. Tuttavia, tale condivisione non mi esonera dal manifestare alcuni dubbi.

Al di là del fatto che ritengo non sia questa nè la sede nè il momento giusto per discutere il principio del «nucleo minimo» di diritto alla difesa o del dover quest'ultimo cedere qualcosa all'interesse generale, mi sembra che in questo caso l'attenzione sia stata concentrata più sulla necessità di sostituire in determinati momenti la presenza di questo diritto con la partecipazione a distanza, anzichè sul diritto dell'imputato a partecipare al dibattimento sul luogo dove esso si svolge; diritto che — lo rilevava anche il relatore — è strettamente attinente a quello di difesa.

Infatti, ad esempio, nei procedimenti in camera di consiglio, la partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza, o dal presidente con decreto motivato, senza neppure sentire preventivamente le parti del processo.

Quindi, l'imputato è tenuto del tutto fuori nella formazione della decisione sulla partecipazione a distanza nei casi *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 2, comma 1, e nel comma 2 dello stesso articolo il presidente del collegio può disporre d'ufficio l'audizione a distanza senza che siano sentite le parti e senza che queste abbiano la possibilità di opporvisi.

Infine, non sono determinati in alcun modo i criteri che il giudice deve porre a base della sua valutazione circa la sussistenza di requisiti per disporre la partecipazione a distanza.

È vero che il disegno di legge ha cercato di assicurare nel miglior modo possibile la difesa dell'imputato con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, però è altrettanto vero che sono rimaste alcune lacune, come per esempio nel caso in cui un difensore assista più imputati nello stesso processo e alcuni partecipino in videoconferenza, in luoghi differenti, mentre altri siano presenti in aula. Questo problema non può neanche essere risolto con la partecipazione di un sostituto sul luogo della videoconferenza.

Sicuramente sarà problematico il meccanismo per attuare tali collegamenti fra difensore, imputato, sostituto, eccetera e inoltre, è necessario sottolineare il fatto che, durante questi collegamenti, il difensore dovrà astrarre la propria attenzione, rischiando di perdere di vista quanto avviene in aula.

Infine, la circostanza che il difensore debba trasferirsi nel luogo ove viene reso l'interrogatorio a distanza potrebbe comportare un aggravio delle spese difensive per l'imputato, tali che solo i più facoltosi potranno permettersi le trasferte e gli spostamenti dei difensori e dei sostituti. Anche questo è un fatto che incide profondamente sul diritto alla difesa.

Quindi, concludendo, mi auguro che nella pratica questi dubbi e timori vengano meno, anche se penso che ciò sarà molto difficile.

FOLLIERI. Personalmente sono abbastanza d'accordo sul contenuto del disegno di legge in esame, anche se ritengo che – a differenza di quanto affermato dal collega Fassone – nel momento in cui vengono individuati dei correttivi, è opportuno che questi ultimi siano fatti propri dalla Commissione giustizia del Senato.

Non spenderò molte parole sugli articoli 1, 3, 4 e 5 del disegno di legge, invece qualcosa ritengo di dover dire in ordine alla norma fondamentale di questo elaborato normativo cioè sull'articolo 2, che contempla la partecipazione a distanza al dibattimento delle persone imputate.

Non può scandalizzarci la portata dell'articolo 3, che ha rivisitato l'articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, norma che venne introdotta nel nostro ordinamento dal «decreto-legge Martelli» del 1992 e che consente di raccogliere a distanza un atto facente capo a testimoni che versano in determinate situazioni soltanto: specifica. Nella novella si «testimoni e collaboranti», come si legge nel titolo della disposizione. Se questa disposizione appartiene ormai al patrimonio comune di tutti gli operatori del diritto e ha dato buona prova permettendo di superare una serie di difficoltà che a volte incontravano i testimoni sottoposti a protezione e i collaboranti, l'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2 del testo in esame, prevede la partecipazione a distanza, per tutto il tempo del giudizio, badate bene, della persona imputata.

Certo, la partecipazione a distanza è limitata a particolari situazioni di natura soggettiva-oggettiva, così potremmo definirla, perchè si fa riferimento a imputazioni relative ai delitti indicati dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, cioè a quei gravi reati di criminalità organizzata, anche in tema di stupefacenti, che «solidificano» la competenza della Procura distrettuale antimafia. In tale ambito il disegno di legge indica i casi nei quali la partecipazione al dibattimento a distanza può essere disposta dal giudice, casi che si rifanno alla sussistenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, alla complessità dei dibattimenti che renda necessaria la partecipazione a distanza o – ecco la condizione soggettiva – a detenuti nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-*bis*.

Anche se si versa in una situazione processuale di estrema gravità, credo però che debbano essere apportati dei correttivi, soprattutto per quanto riguarda la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 146-*bis*, perchè non ritengo che le disposizioni costituzionali in tema di esercizio del diritto alla difesa siano tutelate adeguatamente da questo disegno di legge.

Tutti gli ordinamenti democratici prevedono che l'imputato partecipi attivamente al giudizio e il nostro non fa eccezione, tant'è che nell'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, illustre Presidente, disposizione che è titolata «aula di udienza dibattimentale», il legislatore del 1988-1989 ha previsto che in queste aule i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori siano posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. È questa una proiezione di quel principio di partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento contenuto in un criterio di-

rettivo della legge delega. Si aggiunge poi: «Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela», che ovviamente non sono esigenze di cautela processuale quali quelle ex articolo 274 bensì riguardanti la sicurezza, l'ordine pubblico, il pericolo che il soggetto possa scappare. È poi scritto nella parte residuale – lo richiamo perchè qualcuno ieri sottolineava la necessità che i testimoni volgano il proprio volto anche se vengono sentiti a distanza, alle persone che li esaminano o li controesaminano – «Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice sia dalle parti». In definitiva questa disposizione, soprattutto nella parte riguardante la collocazione logistica delle parti private che possono sedere a fianco del difensore, consente quel contatto fra difensore e persona imputata che può risolvere, in tempo reale, determinate situazioni che emergano a dibattimento. In questo modo, ad esempio, sulle affermazioni di una persona che viene esaminata quale testimone o quale imputato connesso o collegato, l'imputato può immediatamente richiamare l'attenzione del difensore per confutarle o quant'altro, fornendo una sua giustificazione. Invece, nel comma 4 dell'articolo 146-*bis* introdotto dall'articolo 2, si legge: «Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza» – ed è chiaro che si intende riferirsi all'aula in cui si svolge il processo vero e proprio – «e l'imputato possono consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei». Non riesco a immaginare quale possa essere questo strumento tecnico idoneo. Io pensavo ieri ad un telefonino o a un collegamento telefonico come quello esistente tra il Capo del Cremlino e il Presidente degli Stati Uniti. Forse sarebbe opportuno anche precisarlo per non vanificare la possibilità di una consultazione immediata tra l'avvocato e il proprio cliente, tra l'imputato e il difensore e per garantire, sul piano dell'effettività, la difesa in giudizio. Una norma che suona male poi, sempre contenuta nello stesso comma 4, è questa: «È sempre consentito al difensore o ad un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato». Immaginiamo un processo che si celebri nella Corte d'Assise di Lecce e un imputato ristretto all'Asinara. Il senatore Fassone, forse con ragione, ma io un'indagine in tal senso non l'ho mai compiuta, sostiene che imputati che rispondono di gravi reati di criminalità organizzata non sono privi dei mezzi economici necessari per affrontare quest'onere che è pesante. Non credo però che possiamo superare il problema che certamente si porrà per i non abbienti. Potrebbe esserci infatti, anche se è un'ipotesi forse ristretta a casi limitatissimi, una persona chiamata in causa ingiustamente dai cosiddetti collaboranti, che, magari, non ha mai preso parte ad attività delittuose e lucrose di criminalità organizzata e non ha la possibilità per mancanza di mezzi di nominare un proprio difensore di fiducia. Per queste persone viene nominato un difensore d'ufficio e non riesco a immaginare come sia possibile per questo difensore avvalersi di un sostituto per seguire le vicende che si svolgono nel luogo in cui si trova l'imputato, distante dal luogo di udienza.

SCOPELLITI. Senza dimenticare la presunzione di innocenza.

FOLLIERI. Sì, d'accordo, senza dimenticare la presunzione di innocenza.

Quindi, dal momento che ci troviamo in sede deliberante, e poichè non credo che la perdita di venticinque giorni possa arrecare gravi ed irreparabili danni alla giustizia penale, ritengo che bisognerebbe modificare il comma 4 dell'articolo 146-*bis*. Annuncio che presenterò un emendamento a tale comma – che naturalmente valuterete con la consueta attenzione – per estendere la legge sui non abbienti alle nomine a difensore d'ufficio. Però è necessario specificare che il difensore d'ufficio sarà pagato per le sue spese e per i suoi onorari dallo Stato, anche senza il rispetto di quelle condizioni che, in maniera analitica, sono contenute nell'articolato normativo riguardante, appunto, la legge sui non abbienti.

Quindi, a caldo ho lanciato quest'idea; mi riprometto di studiare il problema nel periodo che verrà stabilito per la presentazione degli emendamenti e di prospettare alla Commissione una proposta che tenga conto, appunto, dell'esistenza della normativa riguardante i non abbienti.

La salvaguardia del diritto alla difesa, che deve guidarci nel momento in cui si dà una risposta in termini positivi (perchè penso sia auspicabile l'approvazione del disegno di legge in esame sia pure con i correttivi ai quali ho fatto riferimento), va analizzata in relazione al contenuto di una sentenza della Corte costituzionale.

Sono d'accordo con quanto affermato dal senatore Fassone, perchè riproduce sul piano storico quello che effettivamente ha detto il giudice delle leggi sul tema in questione; però ieri il relatore, senatore Russo, che ringrazio per la sua puntuale relazione, ha ricordato la sentenza n. 45 del 1991 della Corte costituzionale che ha affrontato un problema di legittimità riflettente l'articolo 127 del codice di procedura penale. Tale sentenza stabilisce che, quando una decisione deve essere presa in camera di consiglio, il magistrato di sorveglianza legittimamente può interrogare la persona che deve partecipare alla camera di consiglio stessa (si pensi, per esempio, ad una persona che ha impugnato un provvedimento cautelare personale e che è detenuta in un carcere non ubicato nell'ambito del distretto del tribunale i cui giudici hanno applicato il provvedimento coercitivo). La Corte ha sentenziato che non vi è violazione del diritto alla difesa e ha dichiarato inammissibile, perchè infondato, il reclamo che veniva dal giudice ordinario; però ha stabilito anche che, se l'imputato chiede di essere presente in udienza, deve essere disposta la sua traduzione.

Nel comma 1 dell'articolo 2 sono indicate le situazioni soggettive e oggettive perchè si possa ricorrere a questa procedura che potremmo definire particolare; però *quid iuris* se l'imputato dovesse richiedere di essere presente per poter partecipare al dibattimento fisicamente?

Pertanto, dobbiamo riflettere su questa mia osservazione e, se saremo convinti che nell'ipotesi di richiesta – così come vuole la Corte costituzionale – debba essere disposta la traduzione, dobbiamo prodigarci per emendare in tal senso l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in questione.

CIRAMI. Se questo presidio passa, cioè se il diritto di essere presente è costituzionale e non solamente garantito, cade l'intero impianto del disegno di legge.

FOLLIERI. È un rilievo che ho fatto. Rifletterò su questo.

CIRAMI. È apprezzabile.

GRECO. Il Gruppo Forza Italia non può non condividere tutte quelle iniziative, governative o parlamentari che siano, che tendono a migliorare la giustizia sotto l'aspetto dell'efficienza, e non c'è dubbio che il disegno di legge in discussione è finalizzato a dare una risposta al problema del cosiddetto «turismo giudiziario» che, se non è causa, comunque senz'altro è concausa di molte disfunzioni nella gestione e definizione dei maxiprocessi, anche sotto l'aspetto della sicurezza. Mi riferisco in particolar modo ai collaboratori di giustizia.

Ho anticipato ieri questo concetto, ma forse non sono stato capito in quanto il Presidente ha tenuto a precisare che questo non è un provvedimento collegato all'articolo 513 del codice di procedura penale. Ho fatto quel riferimento per sottolineare l'importanza che assume il disegno di legge in esame, così come assumeva importanza, anche se per altri aspetti, l'articolo 513.

Io intendevo dire che così come la riforma dell'articolo 513 ha soddisfatto esigenze di diritto alla difesa, quello che stiamo esaminando è un provvedimento che cerca di soddisfare l'esigenza di evitare ritardi e di dare sicurezza al processo penale.

Però noi temiamo che ciò che abbiamo conquistato in termini di civiltà giuridica, in termini di positività e di garanzie quando si è parlato di valutazione di prove (quindi con la modifica dell'articolo 513), venga vanificato e vada perduto nella fase del dibattimento se non si fa attenzione ad evitare, o quantomeno a correggere, alcune delle previsioni del disegno di legge sulle videoconferenze, perchè non c'è dubbio che tutto ciò che va contro l'articolo 24 della Costituzione rappresenta una pesante mutilazione del diritto alla difesa; diritto alla difesa che, a nostro parere, si esplicita soprattutto e innanzitutto con la partecipazione fisica dell'imputato al processo.

Del resto, l'intervento del senatore Follieri, che mi ha preceduto, ha sollevato proprio questa perplessità. Certo, ha ricordato anche le assicurazioni date in questo senso dal relatore Russo quando ha ricordato la sentenza n. 45 del 1991 della Corte costituzionale.

Però non sono molto convinto, come invece sembra esserlo il collega Russo, del fatto che la scienza telematica sia in grado di soddisfare tutte le esigenze di apprezzamento, in tempo reale, di ogni minima sfumatura della persona che viene sottoposta all'esame.

Ieri la collega Scopelliti ha usato il termine efficace di «presenza virtuale» per esprimere questo concetto. Da parte mia temo che rischi di diventare «virtuale» anche il diritto alla difesa, in una società tecnologica dove tutto sembra possibile fare telematicamente,

anche l'amore, leggevo qualche tempo addietro in una rivista di usi e costumi americani.

BERTONI. Questo non credo.

GRECO. Richiamate e fatte mie le perplessità e le osservazioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto e che già hanno delineato opportuni correttivi, non credo si possa disconoscere che la normativa in esame ancora una volta è un esempio di scelta del «doppio binario», di volta in volta da noi tutti criticata; ma poi alla fine accettata con normative come questa. Mi chiedo invece, e approfitto della presenza del Ministro per rivolgere anche a lui la stessa domanda: quando saremo capaci di abbandonare gli strumenti emergenziali ed eccezionali? Ricordo al ministro Flick che nel giugno dello scorso anno, quando è venuto ad illustrarci la sua relazione programmatica, tra gli impegni principali c'era anche quello di abbandonare la strada dei rimedi eccezionali. Mi sembra però che il provvedimento in esame contraddica quel programma perchè di un provvedimento provvisorio come questo non credo si possa contestare l'eccezionalità.

Gli chiedo allora se non sia il caso, sia pure dopo aver accettato questo ennesimo provvedimento, di cui condividiamo lo spirito e che non contestiamo poichè mira a una lotta più efficace contro la criminalità organizzata, di introdurre almeno dei piccoli correttivi a quelli che secondo alcuni sarebbero i guasti o i pericoli dell'articolo 513 del codice di procedura penale e ieri il collega Cirami si soffermava proprio su questo. Speriamo, comunque, che questo rimedio provvisorio sia veramente l'ultimo e che davvero cessi i suoi effetti entro il 31 dicembre 1999, anche se io non ci credo perchè in Italia, ne abbiamo molti esempi, tutto quello che è sperimentale diventa poi definitivo.

Raccomando, pertanto, a tutti, a me per primo, di cercare di conciliare meglio l'esigenza della definizione celere e sicura dei maxiprocessi con quella della salvaguardia dei diritti, delle facoltà dell'imputato.

Non entro nelle esemplificazioni e volutamente mi sono trattenuto nell'ambito generale, perchè altri colleghi già si sono soffermati ad approfondire alcuni aspetti che anche noi condividiamo e su cui tornerò in sede di discussione degli emendamenti.

Per concludere, Forza Italia non è contraria al disegno di legge. Ci riserviamo, però, di presentare emendamenti, tutti volti a ridurre al minimo i pregiudizi per quanto attiene alla difesa dell'imputato.

Termino ribadendo una raccomandazione che ci siamo già rivolti in altre occasioni, l'ultima volta proprio quando si discusse dell'articolo 513 e la Sinistra si preoccupò di evidenziare che tanto più sono gravi i fatti di cui l'imputato deve rispondere, tanto più attenti dobbiamo essere nel garantire i diritti di difesa. Tra questi diritti, primo fra tutti è quello della presenza dell'imputato, necessaria ad assicurare un contraddittorio diretto e immediato. Invece, quello che la videoconferenza assicura, non può essere immediato, proprio per il fatto che è mediato da un mezzo tecnico.

BERTONI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

BATTAGLIA. Anch'io sarei tentato di rinunciare al mio intervento perchè è chiaro l'orientamento della Commissione nei confronti del disegno di legge in esame: compattare la maggioranza per fare in modo che il provvedimento sia approvato nella identica stesura in cui ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Pur demotivato, non posso però venire meno al mio diritto-dovere di esercitare il ruolo di parlamentare e di esporre le mie considerazioni sia sul piano personale sia a nome e per conto di Alleanza Nazionale. Noi condividiamo lo spirito del provvedimento perchè riteniamo che l'emergenza mafia debba essere suffragata da strumenti idonei in modo da far sì che questo tumore, questo cancro che si è inserito in maniera irreversibile nella società italiana tutta non solo del Meridione o siciliana, possa essere estirpato. È necessario però che il rimedio, l'incidere col bisturi all'interno di quel male oscuro, non comprometta le legittime e doverose conquiste raggiunte dalla civiltà giuridica nella tutela degli interessi degli imputati, di cittadini che in un certo momento della loro vita si trovano nella condizione di dover rispondere alle legge dello Stato.

Anche lo strumento della videoconferenza, di cui condividiamo lo spirito, deve trovare una sua regolamentazione per mediare tra le esigenze di tutela degli interessi dello Stato e il diritto di difesa dell'imputato. Non esiste a mio avviso un nucleo minimale di difesa; il diritto alla difesa si esercita come ci hanno insegnato a fare, non semplificando, non dicendo, come fa la legge del 1989, dove l'imputato deve stare seduto, se a fianco o no del suo difensore quasi a immaginare una connivenza tra loro. Riteniamo che sia necessaria una mediazione più adeguata tra le esigenze repressive e di sicurezza e la tutela del diritto alla difesa, soprattutto nei confronti delle testimonianze rese in una località diversa dal luogo in cui si svolge l'udienza. Nelle videoconferenze che sono state già realizzate, invece, è capitato di assistere ad uno strano fenomeno: quando il teste era messo con le spalle al muro dalla difesa, la trasmissione, fino ad allora idonea, tecnicamente funzionante e attiva, si interrompeva senza che si riuscisse a capirne il perchè. È necessario, allora, cercare alcune garanzie.

Non è poi da sottovalutare quanto detto prima circa l'impossibilità di alcuni imputati, anche per delitti di mafia, di pagare un difensore e il suo sostituto per svolgere l'attività processuale nel luogo in cui viene stabilito il contatto in videoconferenza. L'esperienza ci insegna che al di là dei *leaders*, i mafiosi sono dei diseredati, dei disperati, che spesso concorrono all'attività delittuosa per pochissimi denari. Si sente dire che in Sicilia o nel Meridione un omicidio costa 100 o 200 mila lire. Capita molto spesso di vedere negli studi professionali soggetti imputati di associazione mafiosa che non hanno i soldi per poter soddisfare l'esigenza del rapporto con il professionista che li deve assistere, al punto tale che spesso si legge sui giornali che la mafia organizza rapine in banca o alle poste (è un fatto recente la grande rapina avvenuta in una banca di Palermo, organizzata dalla cupola mafiosa) per poter pagare e soddisfare il

professionista. È storia della mafia la raccolta tra delinquenti, al fine di raggranellare i soldi da devolvere per la difesa degli imputati. Non sottovalutiamo questo aspetto che si evince anche dalle dichiarazioni dei pentiti e degli imputati; è una realtà. È inutile nascondere.

Comunque, desidero dire che quello al nostro esame, in linea di massima, è un provvedimento che sosteniamo, anche se necessita di opportune modifiche volte ad equilibrare gli interessi del diritto di difesa.

MELONI. Signor Presidente, premetto che condivido gli obiettivi e le finalità del disegno di legge all'esame, quindi non ho particolari obiezioni di merito da sollevare; però non posso non fare qualche osservazione, porre qualche domanda e manifestare alcuni dubbi.

In primo luogo, mi chiedo per quale motivo questo disegno di legge non abbia una copertura finanziaria. Tale assenza potrebbe compromettere la pratica attuazione del provvedimento, considerato anche il fatto che per attuare le videoconferenze occorre dotare le sedi giudiziarie periferiche, i tribunali, le corti d'appello, dei necessari strumenti audiovisivi in modo tale che la norma possa avere attuazione generalizzata ovunque e in maniera uguale per tutti.

A tale omissione – se di questo si tratta – si potrebbe ovviare con parte di quei famosi 80 miliardi che potrebbero rientrare nel bilancio del Ministero. Però effettivamente il problema rimane, perchè potrebbe accadere che ordinanze e provvedimenti dei giudici che dispongono di procedere al dibattimento a distanza non trovino attuazione, in quanto le sedi periferiche potrebbero non disporre dei necessari strumenti tecnici. Questa eventualità non si deve escludere, perchè l'articolo 3, comma 2, prevede che laddove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, può disporne.

Ciò presuppone che non tutti gli uffici giudiziari hanno inizialmente gli strumenti tecnici idonei e che non tutti i processi, anche quando vi sono le condizioni previste dall'articolo 2, possono essere svolti ugualmente con questo sistema. Allora permangono dubbi e perplessità ed è necessario trovare delle soluzioni.

Mi pongo un altro problema: la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2. Se nel corso del dibattimento taluni di questi presupposti vengono meno (in particolare quando l'imputato deve rispondere contemporaneamente a più processi), l'imputato può chiedere che venga ripristinato il giudizio ordinario? La norma non stabilisce nulla in proposito e io penso che, nel caso in cui nel corso di un processo vengono meno le condizioni che lo hanno determinato, lo stesso imputato possa chiedere e pretendere il diritto di avere un processo ordinario con la sua presenza. Quindi, si manifesta una carenza del provvedimento al riguardo.

Inoltre, la disciplina introdotta dal provvedimento è in grado di garantire, oltre tutti gli altri diritti, la pubblicità del dibattimento? Una delle caratteristiche e dei requisiti del nostro processo è, infatti, che esso è pubblico e che hanno diritto di assistere non solo le parti ma lo stesso pubblico. Gli strumenti ai quali si ricorre in questo caso consentono

davvero anche di garantire la pubblicità del dibattimento? Se ciò non avvenisse, si incorrerebbe in sanzioni o in motivi di nullità non irrilevanti.

Per di più, il ricorso a questi strumenti presuppone la presenza di operatori, di persone specializzate, esperti, eccetera, e che tali strumenti vengano tradotti in nastri o in registrazioni. Al riguardo, si deve prevedere il diritto degli imputati ad avere copia dei nastri sui quali sono incise le registrazioni del dibattimento a distanza, come oggi avviene in tutti i pubblici processi.

Infine, questa potrebbe essere un'occasione per andare incontro alle esigenze dei cittadini chiamati a testimoniare in processi anche di non grande rilevanza, e che spesso provengono da sedi lontane. Sappiamo tutti che molti cittadini sono chiamati come testimoni in processi anche poco importanti, dovendosi recare, ad esempio da Cagliari a Roma o a Firenze o a Milano, e che, al momento del dibattimento, quando c'è l'appello dei testimoni, vengono spesso rimandati a casa, per essere riconvocati anche dopo una sola settimana con il pericolo che anche la nuova udienza non si tenga.

Quindi, sarebbe opportuno (venendo questa volta davvero incontro alle esigenze dei cittadini) che la possibilità di rendere la deposizione a distanza fosse estesa, laddove esistono gli strumenti tecnici, anche ai testimoni, evitando loro i disagi, le fatiche e anche le spese di una trasferta che non deve risultare a loro carico, considerato che, se non erro, per la partecipazione ad un'udienza si elargisce la «grande» somma di 6.400 lire.

Queste sono alcune delle considerazioni e delle domande che il testo pone e rispetto alle quali ritengo si possa intervenire, anche senza approvare particolari emendamenti, al fine di garantire e superare le difficoltà che velocemente e modestamente ho illustrato.

CENTARO. Signor Presidente, ho ascoltato le perplessità sollevate da altri colleghi sulla problematica del diritto alla difesa. Sono perplessità che faccio mie ma che arrivo anche a superare poichè ritengo che il disegno di legge in esame comunque assicuri l'esplicazione concreta di questo diritto; tanto più se si riuscirà a migliorarlo, emendando alcuni aspetti. Ci troviamo di fronte alla necessità ineludibile di rendere più rapidi i processi e di facilitare la celebrazione dei più complessi, i maxi-processi ad esempio, che vedono la contemporanea presenza degli stessi imputati; ci troviamo di fronte alla necessità di evitare che questi processi ristagnino a lungo, che vi siano ritardi e si verifichi quel «turismo giudiziario», ricordato da molti, che fa sì che l'articolo 41-bis rimanga lettera morta. Nell'arco di un anno saranno sessanta i giorni in cui il detenuto è soggetto all'applicazione dall'articolo citato e più di trecento quelli in cui non lo è, perchè in giro per l'Italia. È necessario inoltre evitare il dispendio di uomini e mezzi conseguente allo spostamento di criminali di grande peso. Questa è la *ratio* del provvedimento legislativo, in generale. In ordine alla *ratio* che sottende alle lettere a) e b) dell'articolo 146-bis, faccio l'avvocato del diavolo e mi chiedo se non sia possibile estendere la norma anche ad altre gravi figure di reato, gli

omicidi comuni per esempio, poichè i disagi che derivano dalla partecipazione in più sedi giudiziarie dello stesso imputato o gravi ragioni di sicurezza e di ordine pubblico ricorrono anche in quei casi.

Proprio in relazione alle esigenze che si vuole soddisfare, mi risulta poi incomprensibile il collegamento instaurato con la durata dell'articolo 41-*bis*, perchè comunque le esigenze a cui abbiamo fatto riferimento permarranno anche quando il 41-*bis* fosse superato. Anzichè una norma eccezionale perchè, essendo il provvedimento legislativo a termine, così va considerata, dovremmo introdurre un principio di carattere generale che, riferendosi a circostanze particolari e specifiche, fissi un criterio che valga sempre. La politica del «doppio binario», che i ferrovieri di turno applicano nei momenti cruciali, invece non mi convince perchè è mio parere che dobbiamo darci una legislazione ordinaria in grado di fronteggiare anche le situazioni eccezionali.

Continuo a pormi come avvocato del diavolo e mi chiedo se certe perplessità, se certe riserve siano dovute alla novità del mezzo tecnologico. È valida la perplessità di chi si preoccupa che non sia possibile vedere in faccia l'imputato o il testimone che esplicitano le proprie dichiarazioni? Io non credo che vedere in faccia l'imputato o il testimone possa, di per sè, bastare poichè sono pure importanti il modo in cui una dichiarazione viene fatta, l'atteggiamento con cui viene resa (se sorridendo o no). Il problema più concreto è altro: è assicurare la posizione difensiva di chi riceva in *malam partem* questa dichiarazione. Sotto tale profilo, più che alla facoltà di assistenza da parte del difensore nei confronti dell'imputato assunto a distanza, potrei pensare a un obbligo di assistenza che si possa esplicitare attraverso un difensore d'ufficio, facendo così anche venir meno la preoccupazione che l'imputato meno abiente possa essere menomato nelle sue capacità di difesa. Vado oltre: nel momento in cui si assume il testimone sottoposto a programma di protezione, ritengo necessaria la presenza del difensore o del sostituto nel luogo in cui la testimonianza viene assunta perchè allora si avremmo una presenza che consente un'esplicazione ed una garanzia del diritto alla difesa.

Resta poi da considerare anche un altro aspetto. La Commissione antimafia, nelle sue visite conoscitive delle varie realtà locali, ha ricevuto da quasi tutte le associazioni *antiracket* la richiesta che i soggetti sottoposti alle estorsioni possano comunque comparire a distanza o avere maggiori garanzie, ferma restando la necessità di un'amplissima capacità di esplicazione del diritto alla difesa, perchè questo certamente indurrebbe molti alla denuncia e aumenterebbe la capacità di reprimere uno dei reati più diffusi e su cui le organizzazioni criminali basano le principali fonti di reddito. Sono spunti di riflessione, che sottopongo ai commissari e al Ministro di grazia e giustizia.

Pur nella considerazione favorevole che complessivamente ho del disegno di legge, mi resta da dire che non c'è un'urgenza assoluta che impedisca un miglioramento del testo dopo una discussione dialettica all'interno della Commissione. Una seconda lettura da parte della Camera si svolgerebbe in tempi rapidi, che non porterebbero effetti perniciosi.

CALVI. Come spesso accade il senatore Fassone ha già espresso con estrema chiarezza il pensiero del nostro Gruppo, e quindi mi limiterò a una considerazione di ordine più ampio, istituzionale, o se volete anche politico, piuttosto che giuridico. Sono particolarmente sorpreso, perplesso e preoccupato per un semplice fatto: quando leggendo i resoconti del lungo dibattito avvenuto alla Camera mi sono accorto che il provvedimento era stato approvato ad amplissima maggioranza, pressochè all'unanimità, mi era sembrato che la linea maestra fosse ormai tracciata e che a noi rimanessero pochi spazi di intervento: decidere se approvare il testo così come è, come ritengo debba essere fatto, o rimmetterlo in discussione. Certo, ogni ramo del Parlamento è libero di compiere le sue scelte e ogni parlamentare è libero di esprimere le sue perplessità specialmente quelle che attengono a un valore fondante come quello del diritto alla difesa, io però non posso non esprimere le mie perplessità su un ribaltamento completo del testo soprattutto per gli argomenti che sono stati portati che trovo fuorvianti.

Certamente, dobbiamo partire dall'idea che vi è una attenuazione del diritto di difesa e questo provvedimento certamente attenua – a mio avviso in modo lievissimo – talune garanzie connesse al diritto di difesa. Le attenua a fronte di una situazione che non è di emergenza (perchè troverei riduttivo parlare di emergenza in presenza del fenomeno mafioso) ma in un momento nel quale siamo di fronte ad un fenomeno criminale di gravità e di ampiezza straordinaria, rispetto al quale è necessario porre argini anche di natura processuale.

Inoltre, i colleghi sanno bene che l'articolo 24 della Costituzione non pone soltanto problemi relativi al diritto alla difesa vero e proprio, ma anche al diritto alla celerità dei processi. Questo provvedimento non solo tenta di risolvere i problemi della sicurezza, ma mira anche a dare un impulso al principio di una più sollecita celebrazione dei processi, che vengono ritardati dall'andare e venire di imputati che non hanno interesse alla partecipazione al giudizio e non si risolve così il problema che attiene a principi generali. Sappiamo bene cosa avviene in concreto, in quanto in realtà si tende a vanificare i fini dell'articolo 41-*bis* e attuare, forse, anche disegni criminosi attraverso la presenza nei processi.

Ora, dire che siamo di fronte a problemi insormontabili sol perchè l'imputato non ha la possibilità di avere davanti a sè materialmente il giudice, francamente mi sembra una stravaganza di difficile valutazione. Stiamo parlando di un impegno che riguarda una lieve attenuazione del diritto alla difesa e che concerne la presenza fisica dell'imputato in aula; nel contempo ciò attiene anche a principi più generali che riguardano la sollecita celebrazione del giudizio, la sicurezza, la dispendiosità e così via.

Quindi, penso che i colleghi debbano fare una riflessione più approfondita e magari leggere meglio i documenti perchè, senatore Meloni, è stato già detto che non c'è necessità di copertura finanziaria per le spese, proprio perchè esse saranno bilanciate dai risparmi. Nel momento in cui non si effettuerà un viaggio, che è costosissimo, quel risparmio verrà utilizzato per le spese relative alla videoconferenza.

Pertanto, una lettura più tranquilla, pacata e serena dei lavori che sono dietro questo provvedimento e una presa di coscienza delle nostre responsabilità politiche, ci faranno giungere ad una rapida approvazione della norma in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di posticipare il mio intervento dal momento che la discussione generale ha offerto contributi notevoli e avrei piacere di svolgere una replica adeguata.

Come annunciato in precedenza, sono già iniziati i lavori della Commissione bicamerale ai quali dovremmo partecipare. Dal momento che la mia replica non sarà breve perchè vorrei dare una risposta puntuale ad ogni intervento e sarebbe mia intenzione ascoltare l'intervento del Ministro, chiedo di rinviare la discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Non posso forzare la volontà del relatore che non oppone ragioni di organizzazione dei lavori, ma una necessità di riflessione.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. No, non mi riferisco a questo. Io sarei in grado di rispondere. Il problema è che dovremmo essere alla Bicamerale già da dieci minuti.

PRESIDENTE. Seguendo il suggerimento del senatore Senese, ho già provveduto a chiedere alla Commissione bicamerale di darci un congruo preavviso non appena ci si avvierà verso una votazione. Quindi, se fosse questa la preoccupazione, abbiamo della garanzie al riguardo; ma se lei mi pone altre ragioni, io non posso che prenderne atto e rinviare la discussione.

SENESE. Se ho capito bene, il collega Russo avanza un'esigenza di completezza della replica e di necessaria attenzione all'intervento del Governo. Il dibattito è stato molto approfondito, ha toccato temi che non possono ammettere una concentrazione della replica del relatore. Pertanto, se tra venti minuti ci avvisano che dobbiamo andare in Bicamerale e il senatore Russo è a metà della sua esposizione, si determina una situazione di sbilanciamento.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta avanzata dal senatore Russo. Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(1406) Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»

di iniziativa del deputato Simeone, approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato esaurito dalla Commissione in sede referente nella seduta del 3 luglio scorso, e che il 10 settembre il Presidente del Senato ha riassegnato il provvedimento alla sede deliberante.

Propongo pertanto di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di assumere come testo base per la discussione quello risultante dalla precedente fase procedurale.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo altresì che, in occasione dell'esame in sede referente, la 5^a Commissione si era espressa sugli emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, divenuti gli articoli 6, 7 e 8 del testo approvato dalla Commissione nella sede referente e aveva reso un parere contrario. Non essendovi state modifiche al testo, propongo di dare per acquisito tale parere, unitamente a quello non ostativo della 1^a Commissione.

Prego ora il senatore Fassone di riassumere i termini del dibattito.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera in data 3 ottobre 1996 e concerne essenzialmente la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive medio-brevi. Ad esso sono stati connessi alcuni disegni di legge di iniziativa di vari senatori (nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430, 1529). Peraltro, in merito a questi ultimi si è ritenuto, per ragioni di celerità e di contenimento della materia nei termini già segnati dal disegno approvato dalla Camera dei deputati, di limitare la discussione alle sole parti che avessero stretta attinenza con quelle già licenziate, riservandosi per il resto di apprestare quanto prima una normativa integrativa, concordemente ritenuta necessaria.

Con il disegno di legge n. 1406 la Camera ha inteso realizzare un obiettivo che merita pieno consenso: evitare che coloro i quali hanno riportato una condanna definitiva ad una pena che consente per legge l'applicazione di una misura alternativa vengano, come oggi avviene, incarcerati e, una volta proposta la richiesta della misura alternativa allo stato di detenzione, se la vedano riconoscere dopo svariati mesi, quando la pena è stata in tutto o in larga parte espiata, così rendendo sostanzialmente inutile la misura stessa e producendo una carcerazione che, a termini di legge, avrebbe potuto e dovuto essere evitata. Tale obiettivo è stato perseguito mediante un meccanismo di sospensione generalizzata dell'ordine di carcerazione per tutti coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva non superiore a tre anni. Alla sospensione disposta d'ufficio dal pubblico ministero consegue – secondo il testo approvato dalla Camera – la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente, il quale provvede all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 50 dell'ordinamento penitenziario. Sino a tale decisione la pena rimane ineseguita e viene messa in esecuzione solamente se la pronuncia del tribunale di sorveglianza è negativa.

La Commissione ha ritenuto che una procedura di questo genere presenti taluni inconvenienti. Innanzitutto, posto che alla base della disfunzione lamentata vi è il notevole ritardo con il quale i tribunali di sorveglianza provvedono sulle richieste di misure alternative, si è ritenuto che l'intervento non possa limitarsi a sospendere l'esecutività delle pene (anche considerando che il giudicato già si forma a notevole distanza dal fatto), ma che si debba agire altresì sulle cause di tale ritardo, e cioè cercando di ridurre la grandissima mole di provvedimenti che i tribunali sono chiamati ad emettere.

In secondo luogo, si è ritenuto che il meccanismo disegnato dalla Camera, risolvendosi nella trasmissione al tribunale di un mero ordine di carcerazione, privo di qualsiasi elemento di valutazione, imponesse al tribunale stesso un onere di istruttoria integrale delle pratiche che avrebbe finito per soffocare del tutto la capacità decisionale di tale ufficio. Ove si consideri che le pene non superiori a tre anni rappresentano all'incirca l'80 per cento di tutte le condanne, e che questa massa imponente di affari si sarebbe depositata sui tavoli dei tribunali di sorveglianza investendoli del dovere di raccogliere d'ufficio le informazioni necessarie, il risultato sarebbe stato negativo per molti versi. Da un lato, la sospensione dell'esecuzione delle pene si protrarrebbe per un tempo smisurato, vanificando in sostanza ogni intervento sanzionatorio nei confronti della larga maggioranza dei condannati, dall'altro lato i condannati in stato di libertà attraverserebbero un lungo periodo nel quale sarebbero abbandonati a se stessi, prima di accedere all'eventuale misura alternativa. Essi (si pensi, in particolare, ai tossicodipendenti che costituiscono ormai una parte rilevante della popolazione carceraria) non avrebbero lo stimolo di sottoporsi ad un programma, o almeno di cercare qualche forma di trattamento, ed è altamente probabile che, nel vuoto di sostegno, tornerebbero a commettere qualche reato, così compromettendo la possibilità di una risposta favorevole a quella stessa domanda di misura che hanno avanzato. Gli altri condannati, poi, non avrebbero sollecitazione a cercare un'attività lavorativa od a procurarsi credenziali positive per un'istanza che non hanno mai presentato. Per tutti, infine, verrebbe meno la regola, ormai concordemente riconosciuta come valida, che le misure alternative esigono per loro natura una collaborazione dell'interessato e non possono essere stabilite d'ufficio, sia per l'estrema difficoltà di individuare i servizi, le comunità, il lavoro e le prescrizioni confacenti al singolo, sia per il tasso di soggezione che ogni misura comporta (prescrizioni, obblighi, localizzazioni), che richiede una consapevolezza ed un'accettazione da parte del condannato interessato.

Nè va sottovalutato l'altro versante del problema, e cioè il costo che una così grande massa di lavoro addizionale a carico dei tribunali di sorveglianza avrebbe sulla popolazione detenuta e sulla natura stessa delle misure alternative. Il dilatarsi dell'attesa per chi si trova già ristretto darebbe origine a tensioni di imprevedibile portata; e l'«universalità» e l'«officiosità» della procedura finirebbe con il configurare le misure alternative come vere e proprie sanzioni sostitutive, le quali, a questo punto, non si vede perchè dovrebbero essere affidate al momento esecutivo anzichè al giudizio di cognizione.

Per questo si è ritenuto preferibile un meccanismo di attivazione della procedura su domanda e non d'ufficio – sia pure innestato anch'esso su una preventiva sospensione dell'esecuzione, al fine di consentire la presentazione della domanda dallo stato di libertà – e con onere di allegazione, almeno parziale, a carico del condannato richiedente. Il pubblico ministero, cioè, sospende comunque l'esecuzione della pena; quindi fa consegnare al condannato l'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e l'avviso che egli può presentare istanza di concessione di misura alternativa, corredata delle indicazioni e della documentazione essenziale: il tutto entro un congruo termine, con avviso che in difetto l'esecuzione della pena avrà corso immediato. In questo modo al tribunale di sorveglianza vengono trasmesse solamente le procedure per le quali il condannato ha mostrato un effettivo interesse all'ottenimento di una misura alternativa (anche se è agevole prevedere che esse rappresenteranno la quasi totalità, dato l'evidente stimolo ad evitare la carcerazione: ma saranno domande di persone sollecitate ad attivarsi); e soprattutto le pratiche vengono inoltrate con l'indispensabile indicazione di quale misura alternativa il soggetto richiede, e con il corredo di quella documentazione che il condannato stesso ha interesse a fornire per mostrare l'affidabilità della sua richiesta.

A questo punto, peraltro, sono apparsi necessari due correttivi. Con il primo si è cercato di accordare una tutela ulteriore a quelle situazioni di sprovvedutezza, di cattiva assistenza tecnica, di marginalità sociale o di povertà di sostegni, che potrebbero penalizzare i soggetti più deboli e meno capaci di avvalersi delle possibilità offerte dalle leggi. Perciò si è previsto che a chi non sa o non riesce a fruire del pur chiaro meccanismo di cui al «nuovo» articolo 656 del codice di procedura penale, sia offerta una seconda possibilità, rappresentata da una procedura sommaria e provvisoria fruibile dello stato di detenzione. A somiglianza di quanto già sancito per le misure alternative speciali ritagliate sulla figura del tossicodipendente, si è disposto in via generale che il condannato, il quale non abbia utilizzato l'opportunità offerta dall'articolo 656 del codice di procedura penale, e quindi sia stato incarcerato, possa presentare domanda di una misura alternativa allo stato di detenzione, offrendo «concrete indicazioni» in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura stessa. Se ciò avviene, il magistrato di sorveglianza può ordinare la liberazione provvisoria del condannato, trasmettendo poi gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva.

Il secondo correttivo è di segno opposto. Per incominciare a ridurre i tempi di smaltimento dei tribunali di sorveglianza, ed impedire la sostanziale vanificazione delle pene che ne deriverebbe, si è ritenuto imprescindibile affrontare il nodo che da anni viene lamentato dagli operatori penitenziari, e cioè la reiterazione plurima delle domande di ammissione alle misure alternative. Poichè la semplice presentazione dell'istanza produce la sospensione obbligatoria dell'esecuzione da parte del pubblico ministero, fondata o meno che sia la domanda, accade di frequente che dei condannati spregiudicati presentino domanda prima in ordine ad una certa misura, e poi, respinta la domanda, per una diversa,

e poi per un'altra ancora, e di nuovo per la prima, con motivazioni in parte diverse o anche identiche, non avendo altro reale obiettivo che quello di lucrare indefiniti rinvii e scongiurare l'esecuzione concreta della pena.

È parso indispensabile, pertanto, comporre l'ottica del *favor* con quella di razionalizzare l'insieme della procedura; e prevedere che la sospensione dell'esecuzione, in relazione ad una certa condanna, non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato propone una nuova istanza, sia in ordine ad una diversa misura, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata. Il principio è già presente nell'ordinamento (articolo 90, comma 4, del testo unico sulle sostanze stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309) e vale a suscitare una collaborazione minima tra il condannato ed il tribunale di sorveglianza: il primo può proporre varie domande simultaneamente, se del caso graduandole secondo le sue preferenze; ed il tribunale può spaziare su tutto l'orizzonte delle misure alternative, scegliendo la più appropriata al caso, ovvero rifiutandole tutte. Al condannato non è preclusa la possibilità di rinnovare la domanda dopo la sua reiezione, ma ciò avverrà dallo stato di detenzione; e il meccanismo della sospensione potrà funzionare nella ricordata forma «provvisoria», solo qualora il condannato offra «concrete indicazioni» diverse da quelle già valutate negativamente. In tal modo si ridurranno sensibilmente gli abusi, ed il tribunale di sorveglianza potrà provvedere in tempi più brevi, con sensibile beneficio per i condannati richiedenti ai quali le misure sono effettivamente concedibili.

In conseguenza di quanto sopra, si è dovuta modificare la norma processuale che funge da perno di riferimento del sistema penitenziario. Oggi l'articolo 47, comma 4, della legge n. 354, prevede la sospensione dell'esecuzione quando sia presentata una domanda di affidamento in prova dallo stato di libertà; e le altre misure fanno rinvio a questa norma per regolare la procedura ad esse relativa (si confrontino gli articoli 47-ter per la detenzione domiciliare, 50 per la semilibertà, 91, comma 3, e 94, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per le misure concernenti i tossicodipendenti).

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati ha coerentemente abrogato il detto articolo 47, comma 4, perchè, una volta introdotta una procedura «universale» di sospensione attraverso l'articolo 656 del codice di procedura penale, quello diventava superfluo. Questa Commissione ha ritenuto necessario reinnestare un diverso articolo 47, comma 4, nell'ordinamento penitenziario, come norma cardine non già per le sospensioni ordinarie (a queste in effetti provvede l'articolo 656 del codice di procedura penale), ma per le sospensioni ipotizzate a favore delle domande tardive, e cioè come «seconda via» funzionale ad una scarcerazione provvisoria operata dal magistrato di sorveglianza a fronte di domande presentate dallo stato di detenzione. In tal modo la già esistente normativa di favore introdotta per il tossicodipendente viene generalizzata a beneficio di tutti i condannati, e completa il disegno di tendenziale sottrazione al carcere delle pene suscettibili di essere espiate in forma di misura alternativa. Ovviamente, per evitare che il magistrato di

sorveglianza sia a sua volta sommerso di lavoro addizionale, e reso incapace di provvedere in tempi brevi, occorrerà sviluppare con distinte iniziative il discorso dell'alleggerimento di competenze: ma questo tema non è stato introdotto nella disamina per non allontanare il varo di questa parte di riforma.

Venendo alle modifiche di dettaglio, questa Commissione ha ritenuto altresì opportuno: eliminare formalmente dal sistema l'articolo 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario: la norma, infatti, è stata integralmente riscritta, con ampliamento della sua applicazione quanto alla misura della pena, dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e sia la prassi giudiziaria sia la stessa legislazione successiva considerano questo e non quello come testo di riferimento per l'affidamento in prova del tossicodipendente o dell'alcooldipendente (ad esempio l'articolo 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario, introdotto dalla legge n. 356 del 1992, non menziona più l'articolo 47-*bis* tra le misure alternative ivi elencate). Ne consegue che l'articolo 47-*bis*, abrogato, non viene più menzionato nel corpo dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Inoltre si è convenuto di eliminare la preclusione del nuovo meccanismo di sospensione dell'esecuzione a proposito dei recidivi qualificati (come previsto invece dall'articolo 1 comma 6, lettera *b*), del testo licenziato dalla Camera, che eccettua «coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire»). È parso che l'esclusione fosse troppo penalizzante per quelle situazioni, purtroppo frequenti, in cui alla pluralità di condanne non si accompagna un'elevata pericolosità, ma piuttosto uno stato di malessere o di abbandono, che proprio dalla misura alternativa potrebbe ricevere beneficio e cura. Tipico in tale ottica è il caso dei tossicodipendenti, plurirecidivi per reati non gravi, per i quali spesso l'esecuzione della pena interviene quando è in corso un cammino di recupero, che la carcerazione stroncherebbe.

Non si può trascurare, d'altro canto, che la normativa oggi vigente già permette a qualsiasi tipo di condannato, e quindi anche al plurirecidivo, di conseguire la sospensione obbligatoria dell'esecuzione se chiede di accedere agli istituti di cui agli articoli 47-*bis*, 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: di guisa che, quantomeno nei loro confronti, la disciplina introdotta dal testo licenziato dalla Camera rappresenterebbe un arretramento rispetto alla legislazione vigente, che non pare negli intenti del disegno nel suo complesso. Sarebbe opportuno modificare la disciplina della conversione in detenzione domiciliare, prevista per il caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. È parso improprio che fosse il pubblico ministero ad applicare, sia pure provvisoriamente, una misura alternativa: si consideri che la normativa che attribuisce al pubblico ministero un potere diretto di sospensione è stata denunciata come illegittima alla Corte costituzionale, con argomenti serrati: vedasi la *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1997, pagina 110. Perciò si è previsto che sia il tribunale di sorveglianza a farlo, impregiudicata ogni sua diversa statuizione qualora il condannato richieda una misura alter-

nativa più lieve e ne sia ritenuto meritevole. Sarebbe altresì opportuno allineare formalmente il terzo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario alla sentenza 22 dicembre 1989 n. 569 della Corte costituzionale, la quale lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova se abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio favorevole. Occorrerebbe ampliare la concedibilità della detenzione domiciliare per le categorie «speciali» già considerate dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, portando a quattro anni il livello massimo di pena; includere anche le comunità di accoglienza nell'elenco dei luoghi utilizzabili per fruire della misura; dilatare l'età della prole cui la madre deve accudire; estendere la previsione al padre, quando la madre sia nell'impossibilità assoluta di prestare assistenza; e soprattutto ripristinare la congiunzione «anche» a proposito dell'espressione «anche se parte residua di maggior pena», poichè la sua eliminazione voluta dal testo della Camera renderebbe non applicabile la detenzione domiciliare a coloro che hanno riportato una condanna di per sè minore di tre anni, e non tale perchè residuo di pena più grave.

Pur ribadendosi l'intento di non appesantire la materia con l'affiancare altre tematiche penitenziarie, per quanto connesse, è parso tuttavia utile – dal momento che già la Camera dei deputati è intervenuta sulla detenzione domiciliare disegnando il «doppio binario» (detenuti in condizioni particolari e detenuti ordinari) – completare l'innovazione utilizzando questa misura alternativa anche a proposito di una problematica che oggi affligge con frequenza la materia dell'esecuzione e cioè il rinvio obbligatorio o facoltativo della medesima a termini degli articoli 146 e 147 del codice penale. In questi casi, nei quali l'esecuzione della condanna in termini di detenzione carceraria è ormai ineludibile, ma sussistono motivi umanitari o giuridici che impongono o consentono il rinvio, la radicale soppressione di ogni esecuzione può apparire difficilmente accettabile (se si tratta di persone che non hanno ottenuto misure alternative, ciò significa, di regola, che o la pena o la persona del condannato hanno un certo spessore criminale); mentre a rovescio una lettura restrittiva delle norme può pregiudicare delle reali istanze umanitarie. La tramutazione del tempo di attesa in detenzione domiciliare (non obbligatoria, ma prudentemente valutata dal tribunale di sorveglianza) può conciliare le opposte esigenze, calmierare la domanda di rinvii, e comunque valere come espiazione.

Altamente positiva è stata la previsione di un potenziamento delle dotazioni di assistenti sociali e di operatori amministrativi, introdotta dal Governo, per sostenere ed affiancare l'accresciuto numero dei soggetti che saranno ammessi alle misure alternative. Già attualmente gli affidamenti in prova sono nell'ordine dei 20 mila all'anno, ed è prevedibile che con la nuova normativa saranno molti di più. Cresceranno anche le misure di semilibertà, e vi sarà inoltre tutta la massa dei condannati in attesa di pronuncia del tribunale di sorveglianza, molti dei quali riceveranno danno se abbandonati a se stessi, e beneficio, invece, da un'osservazione che i tribunali

potranno per intanto disporre del tempo necessario ad adottare il provvedimento.

Conclusivamente, l'innovazione – sebbene bisognosa di altri interventi, che auspicabilmente verranno – si raccomanda come momento di una strategia rivolta sia verso un diritto penale minimo, sia verso una carcerizzazione ridotta all'interno di questa penalità residua.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Ricordo che nell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi ieri, è emersa una forte sollecitazione a varare al più presto il provvedimento in esame, su cui si appuntano molte attese dal mondo penitenziario.

Essendo stati già presentati alcuni emendamenti, prevalentemente di iniziativa del relatore, essendomi stata comunicata da altri senatori l'intenzione di formalizzare ulteriori proposte di modifica, se non si fanno osservazioni, è fissato per le ore 12 di mercoledì 24 settembre il termine per la presentazione di nuovi emendamenti.

Rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori, sospesi alle ore 16,20, sono ripresi alle ore 16,30.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1523) MONTICONE ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori

(1820) MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI. – Norme penali sull'abuso dei minori

(2527) FIORILLO ed altri. – Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2625. Congiunzione con i disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018, 2098. Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098. Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1523 e 2527)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione del disegno di legge n. 2625.

In quanto connessi per materia sono iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge: «Modifica alle norme penali per la tutela dei

minori», d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo; «Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori», d'iniziativa dei senatori Monticone, Lavagnini, Follieri, Diana Lino, Rescaglio e Lo Curzio; «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori», d'iniziativa dei senatori Manconi, Lubrano di Ricco, Daniele Galdi, Occhipinti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto e Semenzato; «Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori», d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carulli, Greco, Scopelliti, De Carolis, Duva, Bruni, Fiorillo, D'Urso, Iuliano, Marini, Besso Cordero e Del Turco; «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori», d'iniziativa dei senatori Greco, Centaro, Scopelliti e Cirami; «Norme penali sull'abuso dei minori», d'iniziativa del senatore Gasperini e «Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali» d'iniziativa dei senatori Fiorillo, Iuliano, Besso Cordero, Rigo, Ascutti, Baldini, Barbieri, Bedin, Besostri, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciarelli, Caponi, Cimmino, Contestabile, Cortiana, Crescenzo, De Carolis, De Luca Athos, Del Turco, Dondynaz, D'Urso, Duva, Erroi, Fassone, Fumagalli Carulli, Gambini, Gawronski, Giarretta, Gubert, Lauricella, Leone, Lo Curzio, Maconi, Manieri, Marini, Marri, Mazzuca Poggiolini, Micele, Mundi, Nava, Nieddu, Occhipinti, Ossicini, Palombo, Papini, Pellicini, Polidoro, Porcari, Robol, Russo Spena, Scivoletto, Squarcialupi, Tapparo, Tomassini, Toniolli, Veraldi, Viviani e Zilio.

Invito la relatrice, senatrice Bonfietti, ad integrare la relazione già svolta sul disegno di legge n. 2625.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, integro la relazione svolta sul disegno di legge n. 2625 nella seduta del 22 luglio scorso, alla luce della circostanza che sono giunte all'esame della Commissione anche altre proposte legislative in materia di sfruttamento sessuale dei minori. Data l'identità della materia, ritengo opportuna una discussione congiunta e propongo come testo base il disegno di legge n. 2625.

Procedo ora all'esame nel dettaglio dei singoli provvedimenti iniziando dal disegno di legge n. 113 d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori, intitolato: «Modifica alle norme penali per la tutela dei minori». Gli articoli dall'1 al 7, che disciplinano i reati di violenza sessuale su minori, violenza sessuale di gruppo nei confronti di minori e corruzione di minori, a mio parere si sovrappongono alle norme contenute nella legge 15 febbraio 1996 n. 66 contenente disposizioni contro la violenza sessuale, e pertanto sono superati.

Gli articoli dall'8 al 20 tendono a modificare alcuni reati previsti dal codice penale, quali la violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570), la sottrazione consensuale di minori (articolo 573), l'abbandono di minori (articolo 716 del codice penale), l'impiego di mi-

norì nell'accattonaggio (articolo 271 del codice penale), e la violazione dell'obbligo di istruzione dei minori (articolo 731 del codice penale). A mio avviso, tali norme non sono assimilabili alla materia trattata dal disegno di legge n. 2625 e pertanto amplierebbero in maniera impropria la tematica della quale ci stiamo occupando. All'interno di tale gruppo di articoli sono però compresi gli articoli 10, 11 e 12 (in materia di atti osceni in luogo pubblico commessi nei confronti di minori, pubblicazioni e spettacoli osceni e impiego di minori in pubblicazioni e spettacoli osceni) che ritengo possano essere invece assorbiti o riproposti sotto forma di emendamenti agli articoli 3 e 4 del testo base, che trattano analoghi argomenti essendo relativi alla pornografia minorile e alla detenzione di materiale pornografico.

Proseguendo nell'esame del disegno di legge n. 113, l'articolo 21 modifica le sanzioni penali in materia di sfruttamento del lavoro minorile previste dall'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977; ritengo che anche tale tematica esuli dall'argomento al nostro esame.

Gli articoli dal 22 al 25 sono assorbiti dalla già citata legge sulla violenza sessuale n. 66 del 1996.

Il disegno di legge n. 1523, come recita il suo stesso titolo, modifica l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini lesive della personalità e dell'etica dei minori, proponendo sanzioni che giungono fino alla chiusura dell'esercizio nel quale le immagini vengono riprodotte o proiettate. A mio avviso questo disegno di legge tratta un oggetto particolare e pertanto allarga troppo la sfera del nostro intervento; propongo quindi che il suo esame sia scollato dalla discussione congiunta degli altri disegni di legge.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1820, di iniziativa del senatore Manconi e di altri senatori e 2018, di iniziativa del senatore Greco e di altri senatori, entrambi recanti il titolo: «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori», ritengo siano ambedue completamente e sostanzialmente assorbiti dalle norme contenute nel testo base.

È inoltre al nostro esame il disegno di legge n. 1827, d'iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini e di altri senatori, intitolato: «Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori» i cui articoli 2, 3 e 4 non sono riconducibili alle norme contenute nel disegno di legge n. 2625, diversamente dagli articoli 1 e 5 che risultano completamente assorbiti da tale provvedimento che – ribadisco – propongo come testo base.

In particolare, l'articolo 2 riguarda, infatti, le misure di sicurezza per i condannati per i reati di pedofilia, di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori e stabilisce che tali misure possono essere sospese qualora il condannato accetti di sottoporsi a trattamento terapeutico.

L'articolo 4 prevede la necessità di istituire un osservatorio presso il Ministero degli esteri per la prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, la raccolta dei dati sulla pedofilia e la prostituzione minorile, la ricerca dei minori scomparsi e l'assistenza ai minori vittime. L'articolo 13 del disegno di legge n. 2625 prevede analoghi programmi di prevenzione, di assistenza e di riabilitazione del minore e ne rende responsabile la Presidenza del Consiglio, cui è conseguente-

mente attribuito lo svolgimento della necessaria e connessa attività di documentazione, di acquisizione di dati nei confronti anche di paesi esteri e di raccolta di informazioni a livello nazionale ed internazionale. Le finalità di tale articolo 13 del disegno di legge n. 2625 e quelle proprie dell'osservatorio la cui istituzione è proposta nell'articolato del testo d'iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini mi sembrano uguali, differenziandosi soltanto nell'individuazione del soggetto cui attribuire la responsabilità della gestione dell'attività di coordinamento. Ritengo quindi che tale disparità possa essere risolta con delle precisazioni da realizzarsi mediante la presentazione di emendamenti al testo base.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2098 d'iniziativa del senatore Gasperini, «Norme penali sull'abuso dei minori», esso introduce in effetti un nuovo tipo di reato, l'adescamento di minore di anni 14 allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies, con una pena prevista dai tre ai nove anni di reclusione. Si tratta della proposta di una nuova forma di reato che, secondo me, rappresentando un'eccessiva articolazione della fattispecie che costituisce la condotta principale di reato, potrebbe vincolare eccessivamente il giudice.

Ritengo quindi che, anche in questo caso, si possa pervenire ad una soluzione in sede di presentazione degli emendamenti al testo base.

Vi è infine il disegno di legge n. 2527 d'iniziativa della senatrice Fiorillo e di altri senatori che a mio parere allarga troppo il campo di interesse, spostando l'attenzione su altri aspetti. Tale provvedimento, infatti, nasce dalla necessità di stabilire nuove norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni, affinché tutte le indagini nelle quali questi sono coinvolti vengano condotte nel pieno rispetto dei diritti della personalità di ognuno dei protagonisti.

Questo disegno di legge introduce la figura dell'esperto che deve seguire costantemente il minore, per garantirlo cercando di diminuire le conseguenze negative e di evitare i danni che possono influire sull'integrità psicofisica dello stesso nel momento in cui deve partecipare alle varie fasi del processo. Il disegno di legge precisa anche la necessità di istituire un albo di tali esperti. Ritengo che la previsione di una tale figura esuli dalla materia al nostro esame.

Tengo comunque a precisare che, pur trattandosi di un esperto che tende a tutelare il minore, per la prima volta si fa anche riferimento ai danni che potrebbero subire gli adulti nell'eventualità in cui i minori compiano ricostruzioni o dichiarazioni fantasiose oppure mentano o diano interpretazioni maliziose dei fatti.

L'esperto tenderebbe quindi ad essere una persona che – come diceva la stessa senatrice Fiorillo – segue il minore come un «angelo custode» in tutta la fase processuale. Tuttavia, la previsione di questa figura contenuta nel provvedimento n. 2527 allargherebbe il campo d'azione dei disegni di legge in esame perchè l'esperto dovrebbe intervenire non soltanto in caso di reati previsti dal disegno di legge n. 2625 ma anche in tutti i restanti casi in cui sono coinvolti

minori come i casi di divorzio od altre forme in cui il minore deve soggiacere ad interrogatori o ad udienze in tribunale.

Pertanto, dal momento che il disegno di legge n. 2527 estende a dismisura la tematica, ritengo che esso debba essere esaminato separatamente e che vada quindi disgiunto dal provvedimento approvato dalla Camera. Dobbiamo comunque tenere presente – come si è fatto in altri casi – che si tratta di un disegno di legge interessante ed importante che questa Commissione dovrebbe considerare con particolare riguardo in quanto contiene proposte altamente innovative; non deve essere pertanto accantonato per un tempo illimitato ma, al contrario, dovrebbe essere sottoposto alla nostra attenzione, attenzione che, in ogni caso, credo debba essere rivolta in particolare a queste problematiche.

Con il rapido esame di tutti i disegni di legge presentati, ritengo di aver dimostrato che, nella maggioranza dei casi, si tratta di provvedimenti che, con il consenso dei presentatori, potrebbero essere inseriti sotto forma di emendamenti nel disegno di legge n. 2625 approvato dalla Camera dei deputati che propongo di adottare come testo base; tale provvedimento potrà quindi essere modificato sulla base di tutte le proposte emendative che tali disegni di legge, nella loro singolarità, presentano.

Preciso, pertanto, che la mia proposta è quella di congiungere i disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, escludendo i disegni di legge nn. 1523 e 2527, e propongo che si adotti come testo base il disegno di legge n. 2625 proprio perchè può assorbire il contenuto della maggioranza degli articoli degli altri provvedimenti presentati, mentre quegli articoli che non rientrano nel testo del disegno di legge n. 2625 possono esservi inseriti sotto forma di emendamenti, proprio perchè seguono le sue stesse finalità e non si discostano nelle tematiche.

PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale affronteremo questo problema successivamente.

Se non ci sono osservazioni, rimane stabilito quanto proposto dalla relatrice Bonfietti, cioè di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, considerando come testo base il disegno di legge n.2625.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, nonchè il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1523 e 2527 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO